



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.R. n. 326 del 2003;

VISTO il D. Lgs. 22.01.2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed s.m.i.;

VISTI l'art.167 e l'art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. N° 2 del 22.02.2019, pubblicata nel Supplemento Ordinario della G.U.R.S. N°9 del 26.02.2019;

VISTO il D.P.R.S. N° 2413 del 18/4/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;

VISTO il D.D.G. n. 1860 del 19.04.2018, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.A. n° 135 del 19.02.1987, pubblicato nella G.U.R.S. n° 12 del 21.03.1987, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna, affisso all'albo pretorio del Comune di Enna in data 19.11.1985 (data di decorrenza del vincolo), e all'albo pretorio del Comune di Calascibetta in data 16.11.1985 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, oggi D. Lgs. 42/2004, "la Valle Scaldaferro", ricadente nei territori comunali di Enna e Calascibetta (EN);

CONSIDERATO che la Signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha realizzato opere abusive nell'immobile sito in xxx

CONSIDERATO che le opere suddette, consistenti nella realizzazione di: "demolizione del solaio della terrazza con predisposizione di nuovo solaio; rimozione delle tegole e tavole del tetto di altro vano; demolizione muro portante a piano terra" sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. N° 42/2004 e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna;

VISTA la nota prot. N° 510 del 28.03.2019, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna ha espresso parere favorevole sulle opere abusive in sanatoria, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. N° 42/2004;

VISTA la nota prot. N° 510 del 28.03.2019, con la quale la Soprintendenza di Enna ha determinato ai sensi dell'art. 3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99, nella misura di fissa di € 516,46 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilabili alla tipologia 4, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, nella perizia di stima allegata alla nota prot. N° 510 del 28.03.2019, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna non ha calcolato il parametro danno, arrecato dalle opere abusive in argomento al territorio vincolato, che pertanto è da intendersi pari ad euro zero;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. 157/06, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

